

COMUNE DI PARTINICO

PROV. DI PALERMO
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

Oggetto: Capitolato d'oneri per affidamento fornitura di carne per la Casa di Riposo per il periodo aprile-dicembre 2016 e per gli asili nido comunali per il periodo aprile-giugno 2016

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dalle norme del presente capitolato.

ART. 2

Il Comune, tramite i funzionari responsabili delle strutture, provvederà ad effettuare le ordinazioni della carne occorrente, in relazione alle necessità giornaliere dei servizi.

ART. 3

I funzionari addetti provvederanno ad effettuare le richieste, anche a mezzo comunicazione telefonica o tramite ordine di fornitura scritto da trasmettere anche a mezzo fax. Le forniture saranno richieste in diverse soluzioni e in relazione al fabbisogno dei servizi. La Ditta, ricevuta l'ordinazione, provvederà alla consegna dei prodotti richiesti entro giorni 1 (uno) dall'ordine. Le forniture dovranno essere rese franco sede alle varie sedi .

ART. 4

Le caratteristiche della carne da fornire sono quelle riportate negli elenchi allegati. I prezzi resteranno invariati per tutto il periodo della fornitura.

ART. 5

La carne da fornire dovrà essere fresca e di prima qualità, proveniente da animali ben nutriti, di colore rosso uniforme, esente da chiazze e non deve emanare alcun odore sgradevole: dovrà essere in perfetto stato di conservazione, totalmente sgrassata e pulita da venature. Dovrà essere consegnata nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle vigenti norme in materia di trasporto carni. La carne richiesta, oltre che essere confezionata a norma delle vigenti leggi in materia, dovrà essere accompagnata, conformemente a quanto previsto dalla legge, da nota di tracciabilità e/o rintracciabilità (provenienza dell'allevamento ecc....).

L'Amministrazione Comunale si riserva l'insindacabile facoltà di sottoporre ad esami, presso i competenti servizi sanitari, eventuali campioni prelevati dalla merce consegnata.

ART. 6

I quantitativi indicati nell'allegato elenco sono presuntivi. Resta inteso che la fornitura complessiva eventualmente inferiore rispetto a quella prevista, non darà diritto al fornitore di richiedere alcun compenso.

ART. 7

La consegna della carne dovrà essere corredata dalle relative bolle di accompagnamento e delle superiori certificazioni di rintracciabilità e/o tracciabilità.

ART. 8

Nel caso che il materiale fornito non corrisponda ai requisiti richiesti, gli impiegati addetti ai servizi restituiranno la fornitura contestandola e la Ditta avrà l'obbligo, senza ulteriore aggravio di spesa e cioè fatturandola una sola volta, di ripetere la fornitura. Nel caso che, la Ditta violi ripetutamente i termini stabiliti per la consegna del materiale o che abbia avuto contestato più volte la quantità della

fornitura senza giustificazione alcuna, l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di rescindere la fornitura in danno della ditta fornitrice, senza che quest'ultima possa proporre alcuna pretesa.

ART. 9

L'accettazione da parte del ricevente della merce consegnata non solleva la Ditta fornitrice della responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevanti al momento della consegna.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento della fornitura a presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta fornitrice e nei tempi stabiliti dalle vigenti norme.

ART. 11

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta aggiudicataria presterà cauzione definitiva nelle forme consentite dalla legge per un importo pari a quello stabilito dal Decreto legislativo n. 163/2006, e valida temporalmente fino alla cessazione del rapporto contrattuale.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale appaltante si riserva di rinnovare, alla scadenza, il contratto, ove ciò sia consentito dalle norme in materia, a condizione che gli obblighi contrattuali siano stati assolti in modo soddisfacente, previo l'accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché l'accettazione da parte della ditta affidataria, ai sensi dell'art.57 comma 5 lettera b del D.lgv n.163/2006 e succ. modif. ed integrazioni.

ART. 13

Nel caso in cui l'Ente avesse necessità di carni non previste nell'elenco allegato al presente capitolato, la Ditta s'impegna ad effettuare la fornitura alle stesse condizioni contrattuali applicando i prezzi di mercato in vigore.

ART. 14

Le spese contrattuali e di registrazione fiscale sono a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 15

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le norme di legge in materia e più specificatamente le norme del capitolato generale d'onori per le forniture e i servizi a cura del Provveditore Generale dello Stato.